



# Comune di Costa di Rovigo

Provincia di Rovigo

Via Scardona n. 2 – Cap 45023 – Tel 0425/497272 – Fax 0425/497149  
[anagrafe@comune.costadirovigo.ro.it](mailto:anagrafe@comune.costadirovigo.ro.it) - [info@comune.costadirovigo.ro.it](mailto:info@comune.costadirovigo.ro.it)

## **CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE**

### **IL SINDACO**

Visto l'art. 5 del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 04 aprile 2012, n. 35;  
Vista la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 9 in data 27.04.2012

### **RENDE NOTO**

CHE il 09 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina in materia di dichiarazione di residenza. Il nuovo procedimento di registrazione delle dichiarazioni anagrafiche prevede che:

- l'iscrizione anagrafica o la registrazione venga effettuata entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione;
- gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche (e delle cancellazioni) decorrano dalla data della dichiarazione.

- CHE i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno, nei seguenti modi:

- 1) direttamente all'Ufficio Anagrafe negli orari di apertura al pubblico;
- 2) per raccomandata indirizzata a: Comune di Costa di Rovigo – Via Scardona n. 2 – 45023 Costa di Rovigo;
- 3) per fax al numero 0425/497149;
- 4) per via telematica all'indirizzo e-mail: [anagrafe@comune.costadirovigo.ro.it](mailto:anagrafe@comune.costadirovigo.ro.it) o tramite PEC all'indirizzo: [anagrafe.comune.costadirovigo.ro@pecveneto.it](mailto:anagrafe.comune.costadirovigo.ro@pecveneto.it)

Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante; d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

- CHE a seguito dell'iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione all'interno del Comune) il Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.

- CHE l'Ufficio Anagrafe è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

### **AVVERTE**

- CHE la nuova normativa prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace;

- CHE in riferimento a quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, si provvederà alla segnalazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti;

- CHE in caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata assenza dei requisiti, la norma prescrive il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa;

IL SINDACO  
Bombonato Antonio

PROT. N. 7481  
Lì, 23.07.2012